

del 21 gennaio 2022

Pensioni inabilità dipendenti pubblici (ex INPDAP)

Per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali in parte differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi.

Si tratta dei trattamenti pensionistici ai quali possono accedere i dipendenti pubblici che si trovino in condizioni di inabilità totale, inabilità alle mansioni, inabilità a proficuo lavoro.

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai quali venga accertata l'inabilità permanente e assoluta a svolgere le proprie mansioni, a proficuo lavoro o allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio, hanno diritto a un trattamento pensionistico erogato dalla gestione INPS dipendenti pubblici (ex INPDAP).

I requisiti sono differenti a seconda:

- dello stato di invalidità riconosciuto da una specifica commissione medica costituita presso l'ASL, oppure dalla Commissione medica di verifica (CMV) o dalla Commissione medica ospedaliera (CMO);
- della Cassa a cui è iscritto l'interessato: CTPS (Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato), CPDEL (Cassa dipendenti enti locali), CPI (Cassa pensioni insegnanti), CPUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari) e CPS (Cassa pensioni sanitari). Per quel che concerne la decorrenza, la pensione di inabilità è una prestazione vitalizia che decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pensione inabilità totale

Hanno diritto al riconoscimento della pensione per inabilità totale i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, con un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre accreditati nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Detto trattamento spetta a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Il godimento della pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in Italia o all'estero.

La pensione di inabilità viene calcolata aumentando l'anzianità contributiva maturata, aggiungendo i contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. In ogni caso, però, non può essere superato l'importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio. L'assegno previdenziale viene calcolato:

- con il metodo misto per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo) e per i lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo);
- con il metodo contributivo puro per chi non ha contributi al 31 dicembre 1995.

Pensione per inabilità a proficuo lavoro

È il trattamento pensionistico riconosciuto al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica si veda riconosciuta l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro presso l'Amministrazione Pubblica presso cui presta servizio, ovvero se non risulta più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa in modo continuativo e remunerativo. Oltre alla dispensa per inabilità e alla cessazione dal servizio, per presentare la richiesta di pensione per inabilità al proficuo lavoro, il dipendente pubblico deve possedere almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi se facente parte del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

La pensione è calcolata come la generalità dei trattamenti ex INPDAP ma, a differenza della pensione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, al trattamento previsto in caso di inabilità al proficuo lavoro non si applicano maggiorazioni.

Pensione per inabilità alle mansioni

Spetta al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica, si veda riconosciuta l'inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, ovvero allo svolgimento dei compiti concretamente svolti, solo nel caso in cui l'Amministrazione presso cui presta servizio non sia in grado di offrirgli un impiego con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica posseduta. Qualora al lavoratore vengano offerte mansioni inferiori è diritto del dipendente accettare o rifiutare tale variazione, ottenendo in questo secondo caso la dispensa dal servizio e quindi la pensione.

Per fruire della pensione di inabilità alle mansioni, il dipendente deve possedere:

- almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi se facente parte del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- un servizio pari o superiore a 20 anni se iscritto presso la Cassa dipendenti enti locali o della sanità pubblica.

La pensione è calcolata come la generalità dei trattamenti ex INPDAP, anche in questo caso senza l'applicazione di maggiorazioni.

Il trattamento di inabilità totale, a fronte di tale condizione invalidante, è incompatibile con ogni tipo di attività lavorativa (dipendente, autonomo, parasubordinato, saltuario e così via).

Diversamente, tale vincolo non sussiste qualora venga constatata una riduzione della capacità lavorativa, con il conseguente diritto alla pensione di inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro, ma vi sono dei limiti di cumulo tra il reddito da lavoro e il reddito derivante dalla pensione.

Più in particolare, il trattamento pensionistico di inabilità, eccedente l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è cumulabile nella misura del:

- 70% con i redditi da lavoro autonomo. In ogni caso il taglio della pensione non può superare il valore pari al 30% dei redditi da lavoro autonomo prodotti;
- 50% con i redditi da lavoro dipendente.

La riduzione della pensione di inabilità, in caso di svolgimento di attività lavorativa, non si applica tuttavia se il reddito conseguito:

- è inferiore al trattamento minimo INPS;
- deriva da contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell'anno solare;
- deriva da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- deriva da attività svolta in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici e familiari;
- è un'indennità percepita per l'esercizio della funzione di giudice di pace; di presenza percepita dagli amministratori locali, comunque connessa a cariche pubbliche elettive; percepita dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni; percepita dai giudici tributari.

Bonus Mobili 2022

Un nostro affezionato lettore ci chiede se avendo iniziato una ristrutturazione nel 2021 che si concluderà nel 2022, può usufruire nel 2022 del residuo del bonus mobili utilizzato solo in parte nell'anno precedente.

Al riguardo, va chiarito che il tetto di 16 mila euro era previsto solo per il Bonus Mobili 2021, mentre la Manovra economica 2022 ha prorogato la detrazione sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni oggetto di ristrutturazione agevolata, con un tetto di spesa che torna a 10 mila euro per il 2022, per poi ridursi ulteriormente a 5 mila euro dal 2023 in poi.

Poiché l'innalzamento a 16 mila euro è stato previsto per il solo 2021, per le spese effettuate entro il 31 dicembre se si vuole fruire del residuo non utilizzato occorre aver effettuato gli acquisti entro la fine del 2021.

Nuovi servizi INPS online su App IO

Grazie all'intesa raggiunta con PagoPA sono disponibili nuovi servizi INPS sulla App IO.

Si tratta di funzioni di notificazioni pagamenti, stato pratiche e comunicazioni, segnatamente:

- notifica disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche e non;
- notifica stato di avanzamento di richieste gestite su Inps Risponde o Linea INPS;
- notifica di comunicazioni epistolari già consultabili nella Cassetta Postale on line;
- video personalizzato per fruitori NASpl.

L'App IO si scarica gratuitamente dagli store dedicati ai sistemi operativi Android e iOS, ed è utilizzabile con identità digitale, SPID o CIE.

Inoltre, grazie all'accordo fra amministrazioni pubbliche e PagoPA, nel 2022 sarà rilasciata anche la piattaforma digitale nazionale dei dati, per lo scambio (interoperabilità) tra banche dati delle varie amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Questo sistema renderà possibile l'aggiornamento costante di tutte le informazioni.

Mascherine monouso anti COVID-19 prodotte da FCA Italy S.p.A., riportante il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri

Riportiamo la risposta del Dipartimento della P.S. alla nostra lettera inviata lo scorso 7 dicembre e pubblicata sul Flash n. 4972021:

"Con riferimento alla nota in epigrafe concernente l'oggetto, la Direzione centrale di sanità ha ribadito che le mascherine prodotte da FCA Italy S.p.A. risultano autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità in base alla valutazione effettuata sulla documentazione tecnica presentata dall'azienda produttrice, che certifica la corrispondenza ai requisiti fissati dalle normative europee UNI EN 14683:20219 e UNI EN ISO 10993-1:2010. Ne consegue, pertanto, che il prodotto non ha controindicazioni e/o avvertenze e può essere utilizzato quale dispositivo di protezione individuale per i lavoratori.

E' stato, inoltre, riferito che non è pervenuta alla suindicata Direzione centrale alcuna segnalazione di eventuali provvedimenti cautelativi adottati dal Ministero della Salute e/o dall'Autorità Giudiziaria in merito all'utilizzo delle mascherine in oggetto e che, in ogni caso, l'assunzione di eventuali diverse determinazioni in proposito saranno tempestivamente comunicate agli Enti assegnatari ed a quelli competenti alla distribuzione."

Concorsi e scorrimento graduatorie

Abbiamo ricevuto numerose richieste di delucidazioni riguardante la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie in relazione a vari concorsi.

À queste legittime domande rispondiamo che come è possibile rilevare dalla lettura dell'articolo 1 comma 961 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49 ed entrata in vigore il 01/01/2022, sono state previste delle dotazioni economiche destinate al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma precisa che si provvederà, nei limiti delle risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Pertanto, in modo riassuntivo, in riferimento al concorso riguardante i 1650 allievi agenti della polizia di stato, ampliato di ulteriori 552 posti, si comunica che il SIULP ha già avviato le interlocuzioni necessarie per lo scorrimento totale della graduatoria sino all'effettiva assunzione di tutti gli idonei non vincitori ed in particolare dei 101 idonei che, nel contempo, sarebbero diventati circa 73.

In attesa dei necessari interventi normativi, affinché possa essere realizzata questa ulteriore immissione in ruolo, si precisa che il SIULP continuerà la propria azione di relazione politica per poter ottenere concrete garanzie mirate all'indizione di nuovi concorsi sia per vice sovrintendenti sia per vice ispettori e, alla fine degli scorrimenti previste dalle norme, compreso le graduatorie riservate ai Vfp quest'ultime in deroga alle ordinarie facoltà di assunzione, anche nuovi concorsi per Agenti.

Concorso interno, per titoli, per la copertura di 130 posti per vice ispettore tecnico

La DAGEP ha comunicato che, in data 18 gennaio u.s., sul Bollettino Ufficiale del personale nonché sul sito istituzionale della Polizia di Stato, è stato pubblicato il bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 130 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per l'impiego nel settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. aaaquater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2021.

Superbonus 2022

Per accedere alla detrazione del 110% per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza delle singole unità familiari, la proroga a fine dicembre 2022 non prevede più un ISEE massimo di 25mila euro né che l'unità immobiliare sia una prima casa.

In pratica, si consente l'accesso al Superbonus fino al 31 dicembre 2022 senza il vincolo del limite reddituale dei proprietari (tetto ISEE di 25mila euro) introdotto in prima battuta nel disegno di Legge di Bilancio.

Ci sono anche altre semplificazioni: sparisce il requisito della prima casa per le villette da riqualificare e si attesta al 30% la percentuale di lavori completati entro il 30 giugno 2022.

Il Bonus Mobili ritorna nel 2022 al tetto massimo di spesa di 10.000 euro, raddoppiando quindi l'importo previsto nel ddl della Manovra.

Per utilizzare il Superbonus villette gli impianti elettrici devono essere indipendenti, non allacciati a un'utenza comune dello stabile, che sia o meno costituto in condominio. La presenza di un contatore delle spese non è requisito sufficiente per l'indipendenza funzionale richiesta.

Se l'impianto non è del tutto slacciato da quello dell'edificio, si rientra infatti della fattispecie del Superbonus condominio. La risposta è ribadita dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 810/2021.

Il caso di specie ha riguardato un appartamento in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, ciascuno con otto unità immobiliari. Ci sono allacci condominiali per energia elettrica e acqua, con contatore nei diversi appartamenti che segna i consumi effettivi. Più dettagliatamente, gli impianti (acqua,

energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni fino al punto di installazione dei contatori, di proprietà condivisa per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l'allaccio condominiale.

Questo tipo di soluzione non consente di definirli "funzionalmente indipendenti ". La condizione che un'unità immobiliare deve avere per ritenersi funzionalmente indipendente è «almeno tre impianti di proprietà esclusiva», che non possono essere serviti da una utenza comune.

Tecnicamente, un'unità immobiliare con più di un impianto collegato all'intero edificio, anche solo parzialmente (come l'impianto elettrico sopra citato), non accede al Superbonus previsto dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 119 del dl 34/2020, che consente l'utilizzo dell'aliquota al 110% per lavori di climatizzazione sulle villette.

Danno da mancata tempestiva assunzione causata da provvedimenti illegittimi

Con due recentissime, e sostanzialmente identiche, ordinanze la giurisprudenza amministrativa ha affermato un importantissimo principio applicabile ai casi, invero non infrequenti, in cui è stata accertata l'illegittima esclusione dalle procedure di selezione. I casi di specie riguardavano più precisamente l'ammissione con riserva al corso di formazione, disposta a seguito di provvedimenti cautelari, con la mancata assegnazione alla sede di servizio al termine del corso.

In altri termini l'Amministrazione, anche resistendo ad ulteriori impugnazioni proposte dagli interessati che insistevano per essere avviati al servizio attivo, ha atteso la conclusione del giudizio di merito e, solo una volta affermato il pieno diritto dei ricorrenti ad essere immessi nei ruoli della Polizia di Stato, è stato ripristinato il rapporto di lavoro.

Per il periodo, pari a circa un anno, intercorso nelle more della conclusione della causa è stato però negato il riconoscimento degli effetti, giuridici ed economici, che gli interessati avrebbero maturato se l'Amministrazione non avesse, arbitrariamente ed illegittimamente, interrotto il loro rapporto di lavoro. In altri termini secondo l'impostazione della parte erariale l'anno intercorso tra la fine del corso di formazione e l'inizio dell'attività lavorativa era da considerare come non utile ai fini della progressione di carriera.

Avverso tale tesi sono insorti i colleghi, azionando le loro ragioni davanti ai rispettivi TAR, assistiti dall'Avvocato Mariagrazia RUA ed avvalendosi del supporto della Segreteria Nazionale del Siulp, rivendicando il risarcimento del danno derivante dalla tardiva immissione in servizio.

Chiedendo altresì, in sede cautelare, che quel periodo di inutile attesa venisse considerato utile ai fini della maturazione dei due anni per accedere alle procedure di mobilità.

In attesa della celebrazione delle udienze di merito, fissata per ambedue i casi nei prossimi mesi, gli aditi collegi si sono espressi sulla domanda cautelare, apprezzando favorevolmente la valorizzazione, ai fini giuridici, del periodo di inattività forzata, affermando che "non appaiono prima facie implausibili le deduzioni del ricorrente nella parte in cui lamenta l'illegittimità della decorrenza dell'anzianità di permanenza in sede ... per come invece riconosciuta a tutti i pari corso" e, per quanto più interessa, "che tale decorrenza appare infatti configurarsi come un risarcimento in forma specifica del danno patito a causa della mancata tempestiva assunzione determinata da provvedimenti la cui illegittimità è già stata accertata da sentenza passata in giudicato".

È stata, infine, riconosciuta la sussistenza del "periculum in mora, poiché al ricorrente verrebbe preclusa la partecipazione alla procedura di mobilità avviata nei confronti di tutti gli allievi" del medesimo corso di formazione, e per l'effetto è stata accolta la domanda cautelare.

Pur avendosi a che fare con un provvedimento non definitivo, emerge la consapevolezza da parte dei giudici amministrativi della necessità di assicurare tutela reintegratoria attraverso la integrale ricostruzione della sfera giuridica attinta dalle determinazioni dell'Amministrazione, anche ripristinando, con una ricostruzione a posteriori, la più favorevole condizione nella quale si sarebbe trovato l'interessato se l'atto amministrativo illegittimo non fosse stato adottato. Si tratta, in ogni caso, di precedenti (inediti) che evidenziano la gravità delle conseguenze del più che discutibile approccio seguito dalle competenti articolazioni deputate alla gestione delle risorse umane, e segnatamente del delicatissimo settore del contenzioso, che sembra essere orientato ad una incomprensibile rigidità produttiva di ingiuste compressioni di fondamentali diritti, quali ad esempio quelli relativi alla maternità e, più in generale, alla genitorialità.

Questioni sulle quali riteniamo indifferibile promuovere un momento di riflessione con il vertice del Dipartimento della P.S., che provvederemo quanto prima a sollecitare.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 3/2022 del 21 Gennaio 2022